

## PRIME INDICAZIONI PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ELETTORALI

I candidati alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale che ricevano qualsiasi finanziamento da terzi (compresi amici e parenti) **e/o** affrontino spese per la campagna elettorale, **sono tenuti a nominare preventivamente un mandatario elettorale, il quale dovrà far transitare tutte le somme da un apposito conto corrente bancario.**

Sono esentati dall'obbligo di nominare il mandatario solo i candidati a Sindaco o a consigliere comunale che spendano per la campagna elettorale **meno di 2.500 euro avvalendosi unicamente di denaro proprio**, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto.

Il mandatario è unico per ogni singolo candidato e non può svolgere l'incarico per altri candidati.

Adempimenti

### 1) Nominare il Mandatario Elettorale

Il candidato deve dichiarare per iscritto al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale (COREGE) istituito presso la Corte d'Appello di Firenze, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato.

Per nominare il mandatario elettorale è necessario compilare l'apposito modello predisposto dal COREGE ed inviarlo tramite PEC all'indirizzo [elettorale.ca.firenze@giustiziacert.it](mailto:elettorale.ca.firenze@giustiziacert.it)

### 2) Aprire un conto corrente dedicato

Con la ricevuta di invio della PEC con cui è stato trasmesso il modello al COREGE è possibile recarsi presso un istituto bancario per aprire il conto corrente riservato alla movimentazione delle spese sostenute per la campagna elettorale.

Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato.

Esempio di intestazione: "*nome e cognome* in qualità di mandatario del candidato Sindaco *nome e cognome*"

### 3) Utilizzare il Conto Corrente dedicato per la registrazione di tutte le entrate e le spese sostenute per la campagna elettorale.

Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni in entrata e in uscita relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale.

### 4) Trasmissione della dichiarazione al COREGE (rendiconto)

Entro tre mesi dalla proclamazione, tutti i candidati eletti e non eletti anche in assenza di spese, sono tenuti a trasmettere, al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la campagna elettorale affinché ne ).

Alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute.

Vanno, inoltre, allegati gli estratti dei conti correnti bancari ed eventualmente postale utilizzati, dal saldo iniziale zero al saldo finale zero.

Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

Al rendiconto, sottoscritto personalmente dall'interessato e controfirmato dal mandatario ove nominato, deve essere obbligatoriamente allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del dichiarante in corso di validità, con l'indicazione del domicilio attuale (ogni eventuale variazione va comunicata).

Alla trasmissione al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale della dichiarazione sono tenuti anche i candidati non eletti. L'obbligo di dichiarazione riguarda anche i candidati che per la propria campagna non hanno sostenuto spese o non hanno ricevuto contributi.

Tutte le comunicazioni al COREGE vanno depositate personalmente, oppure spedite tramite lettera raccomandata o PEC, in modo da garantire univocità di provenienza ed integrità del contenuto della documentazione inviata.

Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione.

Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, entro il medesimo termine (180 giorni), le contesta all'interessato, che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.

## **5) Sanzioni**

In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per le diverse candidature e/o delle norme che disciplinano la campagna elettorale o in caso di tardivo o mancato deposito presso il Collegio Regionale della dichiarazione delle spese elettorali o di gravi irregolarità nella dichiarazione stessa il Collegio irroga una sanzione pecuniaria di importo variabile in ragione della violazione accertata

## **6) Limiti di spesa**

Elezioni comunali

Sindaco :

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

Consigliere comunale :

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.